

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGLIANO Terenzio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1964

#### Provvedimenti per reprimere i rumori eccessivi della circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, una delle cause fondamentali che contribuiscono ad accentuare gli inconvenienti della vita sociale aggregata, soprattutto nelle grandi città, è costituito dai rumori. Il problema, che diviene più sentito nella bella stagione, presenta ovviamente vari aspetti, alcuni dei quali difficilmente eliminabili perchè collegati ad esigenze essenziali della vita; in altri casi, invece, la produzione del rumore è causata da manifestazioni, direi, facoltative, su cui si può incidere con i mezzi che la stessa organizzazione sociale in cui si realizzano i rumori può apprestare. E che possono essere, secondo i casi, un sentimento di riprovazione della collettività o addirittura una sanzione.

Una di queste manifestazioni non necessarie, e che pure determina disagi fisici e psichici che spesso raggiungono la soglia della tollerabilità, è costituita dai rumori della circolazione motoristica stradale causati, non dalle necessità di traffico, ma da singolari costumanze sociali che si vanno diffondendo anche fra noi: alludo ad esempio: all'andazzo, forse importato e accentuato attraverso il cinema da altri paesi e praticato da molti giovani *teddy boys* nostrani, di scorrazzare, il più delle volte nelle ore notturne e spesso in pseudo gare di velocità, a bordo di automezzi e motomezzi nelle strade cittadine.

A questa attività presiede una buona carica di esibizionismo che questi ragazzi, dotati spesso di autoveicoli e motociclette di modesta cilindrata, intendono accentuare o modificando l'apparato motore oppure, più trasparentemente in base a un elementare *transfert*, modificando i soli scappamenti per ottenere un rumore che dovrebbe essere connesso a un mezzo più potente.

Orbene di fronte a queste manifestazioni le reazioni della società si sono manifestate non sufficienti: la revolverata sparata anni fa a Roma da un cittadino ed altre violente proteste di cui si legge nelle cronache sono evidentemente al tempo stesso eccessive e inadeguate; le critiche ed i commenti dei giornali forse non sono avvertiti e talvolta addirittura risentono di un complesso di inferiorità a favore dei *teddy boys*; gli interventi della polizia, le relative multe e denunce non possono essere efficaci perchè basate sulle generiche postulazioni per la tutela della quiete pubblica contenute nel Codice penale e nei regolamenti di polizia urbana. Neppure sembrano all'uopo sufficienti le norme del Codice della strada e pertanto è sembrato allo scrivente opportuno farsi iniziatore di uno specifico disegno di legge che aggravi le sanzioni fissate dal Codice della strada e sottoponga a formalità burocratiche o a pesi fiscali le operazioni di modifica dei tipi di autoveicoli

collaudati. Egli confida, cioè, puntando sulle difficoltà che deve affrontare in Italia chiunque inizi una pratica amministrativa e sulla fondamentale molla dell'interesse economico, di contribuire ad eliminare gli inconvenienti sopradescritti.

Il proponente, inoltre, ha di mira anche la prevenzione degli incidenti che la pericolosità del sopradescritto modo di procedere inevitabilmente genera soprattutto per le vere e proprie gare di velocità e di sorpasso cui si dedicano gli amatori di macchine truccate; e ciò tanto più in quanto, come è noto, la potenza delle autovetture italiane,

per motivi fiscali, è il più delle volte fissata al limite estremo.

Il proponente infine auspica che, in concomitanza col presente disegno di legge, il Ministro dei lavori pubblici voglia esaminare la possibilità di ridurre ulteriormente i limiti stabiliti per il livello sonoro del rumore dei motori all'articolo 214 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, limiti che non sembra al proponente sarebbe corretto, dal punto di vista della tecnica legislativa, modificare con legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'ammenda da lire quattromila a lire diecimila stabilita all'articolo 47, penultimo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, per chiunque circoli con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal citato articolo 47 e dal Regolamento è elevata da lire quarantamila a lire centomila.

### Art. 2.

L'ammenda da lire cinquemila a lire venticimila stabilita dall'articolo 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, per chiunque circoli con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal Regolamento sulla posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motori Diesel è elevata da lire cinquantamila a lire duecentomila.

## Art. 3.

L'ammenda da lire quindicimila a lire ventimila fissata dall'articolo 112 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, per chi alteri o non tenga in buone condizioni di efficienza il dispositivo silenziatore è elevata da lire cinquantamila a lire ducentomila.

## Art. 4.

Il proprietario di veicoli a motore che intenda modificare i dispositivi silenziatori o di scappamento, forniti dalla casa produttrice ed omologati dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, dovrà munirsi di una licenza rilasciata dagli Ispettorati della motorizzazione civile e corrispondere all'erario una tassa annuale di lire centomila.

La licenza di cui al comma precedente sarà concessa soltanto per automezzi e motomezzi destinati a partecipare a manifestazioni sportive autorizzate dalle autorità competenti.

## Art. 5.

L'imposta generale sull'entrata per i dispositivi di segnalazione acustica supplementari destinati ad essere montati sugli autoveicoli e motoveicoli in aggiunta a quelli forniti dalla casa produttrice è fissata nella misura del 15 per cento.

La stessa aliquota si applica sulle marmitte aventi caratteristiche diverse da quelle fornite dalla casa produttrice.